



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BARLETTA

Via C. Colombo, 30 - Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/barletta

ORDINANZA

PROCEDURE APPLICATIVE INERENTI LE OPERAZIONI DI IMBARCO, SBARCO E MOVIMENTAZIONE DI MERCI FUMIGATE CARICATE ALLA RINFUSA NELLE STIVE DELLE NAVI CHE APPRODANO NEL PORTO DI BARLETTA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta:

- VISTO:** il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, recante: Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 9 maggio 1927, recante: "Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147";
- VISTA:** la Legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTE:** le regole VI/4, VI/8 e VI/9 della Convenzione Solas '74 come emendata afferenti i requisiti previsti per le navi che trasportano granaglie;
- VISTA:** la Legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);
- VISTE:** le disposizioni contenute nel Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (*International Grain Code*), adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) con risoluzione MSC.23 (59) del 23 maggio 1991;
- VISTO:** il Decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTO:** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 1340/2010 in data 30 novembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco”;
- VISTA:** la Regola VI/1-2 della precitata Convenzione, come emendata, che rende obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (IMSBC Code) - adottato dell’IMO con Risoluzione MSC 268 (85) del 4 dicembre 2008 - come emendato;
- VISTE:** le circolari del Comitato per la Sicurezza Marittima dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) contenenti le raccomandazioni per la sicurezza nell’uso dei pesticidi sulle navi: la circolare MSC.1/Circ. 1358 del 30 giugno 2010 recante “*Recommendations on the safe use of pesticides in ships*” e la MSC.1/Circ. 1264 del 27 maggio 2008 recante “*Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo holds*” modificata dalla MSC.1/Circ.1396 pubblicata in data 16 giugno 2011;
- VISTO:** il Decreto 23 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) con risoluzione MSC. 23 (59) del 23 maggio 1991”;
- VISTA:** la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione – Non di Serie n. 12/2016 in data 08 giugno 2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI, titolata: Decreto Dirigenziale n. 289/2016 in data 22/03/2016, recante “procedure applicative del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall’IMO con Ris. MSC.23 (59) del 23.05.1991”;
- VISTO:** l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTE:** le modifiche al codice IMSBC adottate dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione MSC. 462 (101) del 13 giugno 2019 entrate in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
- VISTO:** il Decreto Interministeriale 18 maggio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, con la quale è stato definito un quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione UE;
- CONSIDERATO:** che l’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. indica i valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici in esso elencati e che il valore IDLH approvato dal NIOSH indica la pericolosità per la salute e la vita di una data concentrazione di sostanza fumigante;
- VISTA:** la Circolare Serie Merci Pericolose n. 41/2022 del 14 marzo 2022 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto recante le “*Linee Guida inerenti alle*

operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione di merci fumigate caricate alla rinfusa nelle stive delle navi che approdano nei porti”;

SENTITE: l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l'Azienda Unità Sanitaria Locale BT – Dipartimento di Prevenzione, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Barletta, Sanimare Manfredonia ed i Consulenti Chimici di Porto;

ACQUISITI: i pareri di concordanza dei consulenti chimici del porto;

ACQUISITO: il parere di concordanza all'emanazione dell'ordinanza da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta pervenuto con fg. prot. n. 8487 del 27/09/2024;

ACQUISITA: la condivisione dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale pervenuta con fg. 35940 del 24/10/2024;

ORDINA

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza si applicano a tutte le navi, di qualsiasi stazza e bandiera, che intendano approdare nel Porto di Barletta al fine di sbarcare, imbarcare o movimentare merci fumigate caricate alla rinfusa.
2. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
 - a) **Exposure time:** tempo di esposizione necessario al prodotto fumigante per svolgere la sua funzione e che è indicato nell'etichetta del produttore e riportato nelle prescrizioni del Fumigation Certificate;
 - b) **Fosfina, fosfuro di idrogeno (phosphine, hydrogen phosphide), PH3:** fumigante generalmente applicato mediante utilizzo di sali di fosfuro di alluminio o di magnesio in vari confezionamenti;
 - c) **Fumigazione:** processo di applicazione e/o monitoraggio e/o bonifica in ambiente confinato, di gas tossici ai sensi del R.D. 147/27, definiti nell'elenco del D.M. 9 maggio 1927, o di sostanze ad essi assimilabili per il rischio di tossicità descritto nella scheda di sicurezza, o di sostanze in grado di sviluppare gas tossici per reazione, evaporazione, sublimazione o di gas e vapori di gas definiti tossici ed elencati nella lista delle merci pericolose del Codice IMDG e/o Marpol 73/78.
 - d) **Metodo di applicazione del trattamento di fumigazione:** metodo utilizzato dal fumigator in charge che risulta indicato nel fumigation certificate;
 - e) **Fumigator in charge:** tecnico incaricato di effettuare il trattamento di fumigazione designato da un'azienda di fumigazione, agenzia governativa o competente autorità ed operante al di fuori dei confini nazionali;
 - f) **Fumigatore:** ruolo che sul territorio nazionale viene svolto da personale di ditte in possesso di idonea autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del R.D. 147/1927;
 - g) **Direttore tecnico:** dottore in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale, ovvero laureato in ingegneria chimica, che assume la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico ai sensi dell'art. 6 del R.D. 147/1927;
 - h) **Fumigation certificate ovvero In-transit Fumigation Certificate (o Fumigant Application Certificate):** documento che attesta l'avvenuto trattamento di fumigazione, il prodotto utilizzato, il metodo di applicazione, il dosaggio di

fumigante, il tempo di esposizione - exposure time – previsto, la data iniziale di fumigazione. Può indicare il tempo di ventilazione delle stive necessario al raggiungimento della condizione di gas free, di cui al successivo punto m);

- i) **PPM**: unità di misura che esprime le parti per milione in volume nell'aria;
- j) **TLV – TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average)**: valore limite di soglia - media ponderata nel tempo;
- k) **TLV-STEEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit)**: valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione;
- l) **IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health)**: indica una concentrazione di una sostanza tale da risultare pericolosa indipendentemente dal tempo di esposizione, tanto da poter compromettere la salute del soggetto in maniera irreversibile, causarne la morte o ridurne la capacità di allontanarsi dalla zona di pericolo;
- m) **Valori limite di esposizione professionale per fosfina (PH3)**: i valori limite di esposizione professionale di cui:
 - m.1) all'allegato XXXVIII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. adottato, in ultimo, con Decreto Interministeriale 18 maggio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di seguito indicati:
 - m.1.1) TLV – TWA: 0.1 ppm;
 - m.1.2) TLV-STEEL: 0.2 ppm;
 - m.2) al IDLHs (Documentation for Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations), ed. May 1994, del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), di seguito indicato: IDLH: 50 ppm;
- n) **Until gas free**: condizione che esprime l'accessibilità in sicurezza di uno spazio chiuso trattato con fosfina ovvero che il valore di fosfina rilevato in tutte le stive e locali annessi risulta inferiore al TLV – TWA, indicato al punto m.1.1) di cui sopra;
- o) **Certificato di non pericolosità per merci da sbarcare**: Certificato rilasciato dal Consulente Chimico di porto, con eventuali prescrizioni e chiara evidenza di parere favorevole o sfavorevole alla scaricazione del prodotto;
- p) **Certificato di accessibilità alle stive**: Certificato rilasciato dal Consulente Chimico di porto con eventuali prescrizioni e chiara evidenza di parere favorevole o sfavorevole all'ingresso di uomini all'interno delle stive;
- q) **Datore di lavoro**: il Terminalista se le operazioni sono svolte a seguito di interfaccia nave/Terminal, il Comandante della nave se sono svolte in rada o sono in regime di autoproduzione, il titolare dell'impresa portuale se le operazioni sono svolte in banchina non sede di Terminal.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del Decreto 23 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i comandanti delle navi di cui al precedente art. 1, anche per il tramite del Raccomandatario marittimo, devono comunicare all'Autorità marittima (cp-barletta@pec.mit.gov.it), all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (protocollo@pec.adspmam.it), ai Consulenti Chimici di porto ed all'Impresa portuale, che è stato utilizzato fumigante per la preservazione del carico presente a bordo:
 - a) allegando:
 - il certificato di cui all'articolo 1, punto 2, lettera h);
 - b) specificando:

- di possedere a bordo la scheda di sicurezza relativa al fumigante in lingua inglese nonché nella lingua di lavoro di bordo;
 - orari durante i quali sia stata eventualmente già compiuta la ventilazione del carico (risultante dal Giornale Nautico o *logbook* di bordo);
 - modalità di ventilazione (meccanica mediante ventilatori o naturale a stive aperte).
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave in rada, ovvero, se la navigazione è di durata inferiore alle 24 ore, al momento in cui la nave lascia il porto precedente. Qualora alla partenza della nave non è noto il porto di scalo, o esso cambia in corso del viaggio, il Comandante della nave invia anche tramite il Raccomandatario Marittimo le comunicazioni di che trattasi senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.
 3. È fatto altresì obbligo di rispettare tutte le disposizioni riportate nelle Raccomandazioni dell'IMO MSC.1/Circ. 1358 e MSC.1/Circ.1264, per quest'ultima relativamente al punto 3.3.2 *Fumigation continued in transit*.
 4. Qualora sia stata effettuata la fumigazione mediante sviluppo di Fosfina dovranno essere rispettate anche tutte le disposizioni riportate nella Raccomandazione dell'IMO MSC.1/Circ. 1264 nell'Appendice 1 punto 3.2 "*Phosphine*".
 5. Qualora effettuata la fumigazione "*in transit*" dovrà essere fornita copia dell'Appendice 3 parte A e B dell'IMO MSC.1/Circ. 1264 debitamente firmata dal Comandante della nave e dal fumigatore, da inoltrare congiuntamente alla comunicazione di cui al precedente comma 1.
 6. Il personale impiegato a bordo nelle operazioni relative al carico deve essere opportunamente informato con apposita documentazione fornita dal *fumigator in charge* (IMO MSC.1/Circ. 1358, con particolare riferimento al punto 3.1.3.4 e IMO MSC.1/Circ. 1264, con particolare riferimento ai punti 3.1.2.4, 3.3.2.3 e 3.3.2.6.). Lo stesso personale è altresì obbligato ad ottemperare alle linee guida internazionali, a tutte le prescrizioni eventualmente impartite, caso per caso, dal Consulente Chimico di porto, dall'Autorità marittima o ogni altra Autorità con diretta competenza in materia.
 7. L'equipaggiamento/strumenti/DPI della nave, forniti dall'Armatore/Società di gestione, devono essere conformi quantitativamente e qualitativamente almeno a quanto disposto dalla Circolare IMO MSC.1/Circ.1264 punti 3.3.2.7.1, 3.3.2.7.3 e 3.3.2.12, permettendo di effettuare misurazioni al centro delle stive del carico (es. sensore elettrochimico dotato di pompa ed adeguata tubazione che raggiunga il centro della stiva, pompe manuali con adeguata tubazione dotata di alloggiamento finale per la sistemazione della fiala colorimetrica).

Art. 3 - Ventilazione stive fumigate

1. Le stive del carico sottoposte a trattamento di fumigazione devono essere adeguatamente ventilate prima dell'ingresso in porto ovvero prima di qualsiasi attività operativa e/o commerciale.
2. Il Comandante della nave, prima di richiedere l'intervento del Consulente Chimico di porto, deve obbligatoriamente completare la ventilazione delle stive del carico, per il tempo previsto a ripristinare le condizioni di sicurezza, secondo quanto riportato nel Certificato di fumigazione rilasciato dal *fumigator in charge* e conformemente ai contenuti MSC.1/Circ. 1264.
3. Qualora il certificato di cui al comma 2 non riporti il tempo previsto per ripristinare le condizioni di sicurezza è obbligatoria una ventilazione di almeno 24 ore continuative.

4. Al termine delle operazioni di ventilazione è onere del Comandante della nave, anche tramite il Raccomandatario Marittimo, comunicare all'Autorità di Sistema portuale, all'Autorità Marittima, al Chimico di porto ed all'Impresa portuale l'avvenuto completamento delle operazioni di ventilazione, utilizzando il modulo in **allegato 1**.

Art. 4 - Verifiche del consulente chimico di porto

1. Le misurazioni delle concentrazioni dei gas, dei vapori e dell'ossigeno devono essere disposte dal Comandante della nave, anche tramite il Raccomandatario Marittimo, avvalendosi di un Consulente Chimico di Porto;
2. L'attività di misurazione è eseguita prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico. Il Consulente Chimico di Porto, a seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, deve rilasciare un "Certificato di non pericolosità per merci da sbarcare" indicante tra l'altro l'esito del controllo stesso. In caso di:
 - a) **esito positivo**, il Consulente Chimico di porto rilascia il "certificato di non pericolosità" per merci da sbarcare con parere favorevole alla scaricazione del prodotto. La nave è autorizzata ad iniziare le operazioni di scarica solo laddove non è previsto l'ingresso di persone nelle stive del carico o in ambienti della nave comunicanti con accesso alle stive del carico nel qual caso il comando di bordo dovrà attivare la procedura di cui all'articolo 6;
 - b) **esito negativo**, il Consulente Chimico di porto deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'attività al Comando nave, anche tramite il Raccomandatario Marittimo, disponendo le eventuali prescrizioni di ordine tecnico ed informando altresì l'Autorità Marittima, l'Autorità di Sistema portuale e l'impresa portuale. Nel caso in cui si rilevi la presenza nelle stive di carico di concentrazioni di gas superiori all'IDLH di cui alla definizione m.2) ovvero superiore ai 50 ppm di fosfina dovrà informare, altresì, l'Autorità Sanitaria ed il Comando Provinciale Vigili del Fuoco e dovrà intervenire il *fumigator in charge* o il fumigatore operante nel territorio nazionale italiano. In tale evenienza il "certificato di non pericolosità" potrà essere rilasciato solo a seguito dell'accertamento che la concentrazione dei gas fumiganti presenti in stiva sia inferiore ai valori limite di sicurezza. In tale evenienza la nave sarà considerata inoperosa e dovrà per gli ovvii motivi di sicurezza, lasciare il posto di ormeggio e raggiungere la rada per l'esecuzione della opportuna ventilazione.
3. Per motivi di sicurezza tutte le operazioni di verifica da parte del Consulente chimico di porto dovranno essere preventivamente comunicate a questa Autorità Marittima dal Comando nave/Agenti raccomandatari marittimi.
4. L'asportazione dei residui non esausti (ad es. calze fumiganti) dalle stive del carico potrà essere svolta esclusivamente da apposita impresa certificata nel settore ai sensi della vigente normativa e regolarmente iscritta ai registri di cui all'articolo 68 del codice della navigazione.
5. A cura del Comando Nave/Agenti Marittimi Raccomandatari dovrà essere conservata copia del formulario debitamente compilato e vistato, relativo allo smaltimento dei suddetti residui in discariche autorizzate.
6. Le operazioni di movimentazione del carico avranno inizio ad acquisizione del "certificato di non pericolosità", munito del visto dell'Autorità Marittima, nel pieno rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni riportate nel medesimo certificato.

Art. 5 - Coordinamento della sicurezza

1. Preliminarmente allo svolgimento di qualunque operazione a bordo della nave all'ormeggio, il datore di lavoro deve effettuare una riunione di coordinamento delle operazioni pianificate, comprensiva delle attività analitiche e di sorveglianza delle merci. A tale riunione devono partecipare il Comando della nave, il Responsabile delle operazioni dell'impresa portuale coinvolta ed altri fornitori di beni o servizi. Il datore di lavoro deve informare sugli esiti della riunione di coordinamento anche i soggetti che intervengono in banchina in fasi successive a tale riunione.
2. I risultati della riunione devono essere verbalizzati e sottoscritti dai soggetti partecipanti sopra identificati.
3. Il datore di lavoro, anche sulla base di quanto eventualmente prescritto dal Consulente Chimico di Porto, deve stabilire e adottare le misure valutate necessarie al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori avviati ai diversi segmenti operativi per l'intera durata delle operazioni/servizi portuali (apparecchiature ed attrezzature specifiche, procedure operative, interventi di bonifica, monitoraggi della qualità dell'aria, ulteriori misurazioni anche da parte del Consulente Chimico di porto, DPI idonei, ecc.).

Art. 6 - Accesso in stiva

1. Con nave in banchina, prima dell'ingresso di persone nelle stive di carico, il Consulente Chimico di Porto effettua un'ulteriore verifica, su richiesta del datore di lavoro, al termine della quale rilascia uno o più "Certificati di accessibilità" alle stive.
2. L'accessibilità dei lavoratori portuali/operatori nelle stive della nave viene autorizzata dal datore di lavoro tenuto conto anche dei risultati riportati all'interno del Certificato di accessibilità rilasciato dal Consulente chimico di porto.
3. A seguito di tale certificazione, l'accesso in stiva di persone è consentito solo se le stesse abbiano individualmente nella loro immediata disponibilità anche una maschera pieno facciale con filtro efficace per l'elemento fumigante utilizzato (per uso in caso di emergenza) ed abbiano indossato un analizzatore portatile personale, in monitoraggio continuo, per la determinazione della concentrazione di fumigante in aria. Tale analizzatore deve essere dotato di avvisatore acustico per segnalare il superamento dei limiti TLV-TWA.
4. Qualora l'esito della verifica rilevi valori di sostanze tossiche oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, il Consulente Chimico di porto informerà immediatamente il Comando nave, l'Autorità Marittima, il Terminalista/Impresa portuale, lo SPESAL ed il Comando Provinciale Vigili del Fuoco. L'Autorità Marittima, in coordinamento con il Consulente chimico di porto e le altre Autorità sopra citate, valuterà l'opportunità di trasferire la nave in rada per le attività conseguenti.
5. Le disposizioni del presente articolo dovranno essere applicate anche nel caso di granaglie non fumigate, come previsto dall'art. 10 del DM 23/03/2016.

Art. 7 - Formazione e addestramento del personale

1. Il datore di lavoro deve accertare che nessun lavoratore/operatore portuale sia incaricato di eseguire operazioni a bordo di navi fumigate senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione adeguate ai rischi specifici di tale contesto lavorativo ed alla specifica attività in corso.
2. Il datore di lavoro informa e forma i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni e/o dei servizi portuali in particolare in merito alle specifiche proprietà del carico, alle

relative procedure operative da seguire, alla tipologia di DPI necessari ed alla loro modalità di utilizzo. L'utilizzo di DPI di terza categoria necessita di specifica formazione e addestramento come disposto dall'articolo 77 del D.Lgs. 81/2008.

3. Il personale, eventualmente incaricato dal datore di lavoro, di effettuare campionamenti ambientali, successivi al rilascio dell'accessibilità alle stive da parte del Consulente Chimico di Porto, deve aver ricevuto specifica formazione ed essere stato adeguatamente addestrato a tale scopo. La strumentazione eventualmente utilizzata a tale scopo dovrà essere dotata almeno dei sensori per la misura di O₂, CO, PH₃, o altro specifico sensore se è stato utilizzato un fumigante diverso dalla fosfina. Lo strumento dovrà essere dotato di pompa interna ed essere oggetto di manutenzione e di calibrazione come previsto dal produttore.

Art. 8 - Trattamento dei residui dei fumiganti impiegati

1. Qualora nel carico fumigato, nelle stive o in altri spazi della nave siano presenti confezioni con residui di fumigante non completamente reagito (in genere le c.d. "calze"), le stesse devono essere gestite, dal fumigatore, su richiesta del Comandante della nave, ovvero, del ricevitore del carico, ovvero, da altro soggetto se diversamente previsto dagli accordi commerciali.

Art. 9 - Operazioni di fumigazione a bordo navi

1. Le ditte in possesso di idonea autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del R.D. 147/1927 che intendono utilizzare gas tossici allo scopo di effettuare operazioni di fumigazione a bordo di navi ormeggiate o alla fonda nell'ambito del porto e della rada di Barletta devono essere:
 - a) In possesso di licenza all'utilizzo di gas tossici per fumigazione e figure professionali adeguate, quali Direttore Tecnico ed operatori muniti di patente di abilitazione all'impiego di gas tossici che si vogliono adoperare in funzione dell'analisi dei rischi, se inclusi nella lista dei gas tossici di cui al D.M. 09.05.1927;
 - b) iscritte nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione;
 - c) di volta in volta, autorizzate dall'Autorità Marittima sulla base di quanto disposto dall'art. 41 del R.D. 09 gennaio 1927, n°147.
2. Sulle navi presenti nel porto e nella rada di Barletta è consentita la fumigazione solo negli spazi dedicati al carico. L'eventuale fumigazione in spazi diversi, per esigenze di sanificazione e derattizzazione certificate, potrà essere valutata dall'Autorità Marittima.
3. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad utilizzare un gas tossico a bordo delle navi, il titolare della ditta di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 147/1927 deve trasmettere istanza alla Capitaneria di porto di Barletta. L'istanza deve essere:
 - a) se firmata digitalmente, trasmessa all'Autorità marittima esclusivamente ai recapiti di posta elettronica cp-barletta@pec.mit.gov.it; cpbarletta@mit.gov.it;
 - b) se non è firmata digitalmente, presentata fisicamente presso gli uffici della Capitaneria di porto di Barletta – Sezione Tecnica, Sicurezza, Difesa Portuale;
 - c) corredata di almeno due bolli (di cui uno per il rilascio dell'autorizzazione);
 - d) corredata dalla seguente documentazione:
 - d.1) dichiarazione del direttore tecnico dalla quale risulti:
 - che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta l'utilizzazione

del gas, questa può effettuarsi senza danni in confronto con terzi e che il Comandante della nave è stato avvertito delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante l'utilizzazione del gas;

- accettazione per iscritto da parte del Comandante della nave delle avvertenze di cui al punto precedente. La dichiarazione di accettazione è trattenuta dalla competente Autorità di Sistema;
- quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas;
- che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi, di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato, per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero dell' Interno;

d.2) dichiarazione del richiedente dalla quale risulti:

- che esso assume, piena ed intera, ogni responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivanti dalla utilizzazione del gas tossico;
- che gli utenti dei locali immediatamente adiacenti a quelli in cui deve essere eseguita l'operazione, per i quali non sia stata riconosciuta necessaria l'evacuazione, sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che a loro saranno prescritte;
- accettazione per iscritto delle norme cautelative di cui al punto precedente;

d.3) "foglio delle operazioni", come previsto dall'art. 1 del R.D. 147/27, secondo il modello di cui al D.M. 09 maggio 1927.

4. Prima dell'inizio dell'attività, il datore di lavoro deve:

- a) convocare una riunione di coordinamento con il personale incaricato delle operazioni, comunicando l'utilizzo dei predetti gas tossici al fine di prevenire qualsivoglia potenziale interferenza lavorativa;
- b) effettuare una riunione di coordinamento con la ditta incaricata di effettuare la fumigazione al fine di condividere eventuali azioni di prevenzioni da attuare;
- c) comunicare, con preavviso di almeno 1 (una) ora, all'Autorità di Sistema Portuale ed all'Autorità Marittima l'orario di inizio dell'attività di fumigazione.

Delle riunioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma deve essere mantenuta evidenza documentale.

5. Al termine dell'applicazione del fumigante, il direttore tecnico deve:

- a) rilasciare al Comando nave (che lo consegnerà in copia alle autorità/ricevitore del porto di destinazione) un *In-transit Fumigation Certificate* (o *Fumigant Application Certificate*), con indicazione delle caratteristiche e delle procedure applicate, della data iniziale di fumigazione, il dosaggio applicato, il tempo di esposizione richiesto; trasmettere alla Capitaneria di porto di Barletta, tramite posta elettronica (cp-barletta@mit.gov.it), il "foglio delle operazioni" contenente la specifica delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzo del gas tossico.

6. Per quanto non espressamente indicato dovranno essere comunque rispettate tutte le disposizioni di cui alla Raccomandazione IMO MSC.1/circ. 1264 in data 27.05.2008, al R.D. 9 gennaio 1927, n.147 nonché alle norme internazionali per l'ingresso di persone in spazi confinati.

Art. 10 - Disposizioni finali e Sanzioni

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale www.guardiacostiera.it/barletta.
2. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata la cui violazione sarà punita ai sensi dell'art. 1174 del vigente Codice della Navigazione, salvo che il fatto costituisca diverso illecito o reato.

Barletta *(data della firma apposta digitalmente)*

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Antonino INDELICATO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
art. 21 e ss.mm.ii.)



Firmato digitalmente da:

Indelicato Antonino

Firmato il 19/12/2024 11:38

Seriale Certificato: 3895548

Valido dal 03/10/2024 al 03/10/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SPETT.LI

- CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA
cp-barletta@pec.mit.gov.it
- AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
protocollo@pec.adspmam.it
- CONSULENTE CHIMICO DEL PORTO DI BARLETTA:
- TERMINAL/IMPRESA PORTUALE:
[Email:](#)

OGGETTO: **DICHIARAZIONE DI AVVENUTA VENTILAZIONE DELLE STIVE IN RADA.**

IO SOTTOSCRITTO _____ IN QUALITÀ
DI COMANDANTE DELL'UNITÀ NAVALE _____,

DICHIARO

1. CHE È STATA EFFETTUATA LA VENTILAZIONE DI TUTTE LE STIVE DEL CARICO (*selezionare la casella corrispondente per indicare quale metodo di ventilazione sotto riportato è stato utilizzato*):

- ☐ APRENDO I PORTELLONI DELLE STIVE E TUTTI I PORTELLI DEI PASSI D'UOMO DI ACCESSO ALLE STESSE;
- ☐ MEDIANTE UTILIZZO DI **VENTILAZIONE MECCANICA** (NON NATURALE) A STIVE E PASSI D'UOMO CHIUSI;

IN DATA _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

IN DATA _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

IN DATA _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

2. DI AVER ESEGUITO LA VENTILAZIONE:

- ☐ IN ACCORDO CON LE PRESCRIZIONI RILASCIATE DAL *FUMIGATOR IN CHARGE* SUL CERTIFICATO DI FUMIGAZIONE, PER _____ ORE CONTINUATIVE;

oppure, in assenza delle suddette prescrizioni

- ☐ PER ALMENO 24 ORE CONTINUATIVE;

3. DI AVER MISURATO LA CONCENTRAZIONE DEL FUMIGANTE RESIDUO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENTILAZIONE RILEVANDO IN TUTTE LE STIVE UNA CONCENTRAZIONE:

a) DI FOSFINA $\text{PH}_3 < 0.1$ ppm;

b) _____ < _____ ppm;
(*indicare eventuale altro prodotto fumigante e concentrazione residua*)

4. DI AVER MISURATO LA CONCENTRAZIONE DEL FUMIGANTE RESIDUO IN TUTTI I LOCALI DI CUI AL PUNTO 3.3.2.5 (*ACCOMODATION, ENGINE-ROOMS, FORECASTLE HEAD SPACES, ...*) DELLE *RECOMMENDATIONS ON THE SAFE USE OF PESTICIDES IN SHIPS APPLICABLE TO THE FUMIGATION OF CARGO HOLDS*, RILEVANDO UNA CONCENTRAZIONE:

a) DI FOSFINA $\text{PH}_3 < 0.1$ ppm;

b) _____ < _____ ppm;
(*indicare eventuale altro prodotto fumigante e concentrazione residua*)

5. CHE EVENTUALI RESIDUI DI PRODOTTO FUMIGANTE SARANNO TRATTATI CONFORMEMENTE ALLA MSC.1/Circ. 1264 DEL 27 MAGGIO 2008 "*Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo holds*", COME EMENDATA.

DATA _____ ORA _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

FAO

- CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA
cp-barletta@pec.mit.gov.it
 - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE_
protocollo@pec.adspmam.it
- CONSULENTE CHIMICO DI PORTO DI BARLETTA:
TERMINAL/PORT COMPANY
- Email:

SUBJECT: **DECLARATION OF VENTILATION OF ROADSTEAD HOLDS**

I HEREBY DECLARE THAT THE VESSEL _____ UNDER MY COMMAND:

1. HAS CARRIED OUT VENTILATION OF ALL CARGO HOLDS

(TICK THERELEVANT BOX TO INDICATE WHICH VENTILATION METHOD BELOW WAS USED):

☐ OPENING THE HATCHES OF THE HOLDS AND ALL MANHOLE DOORS TO THE HOLDS;

☐ USING **MECHANICAL VENTILATION** (NOT NATURAL) WITH CLOSED HOLDS AND MANHOLES;
ON (DATE) _____ FROM (TIME) _____ TO (TIME) _____
ON (DATE) _____ FROM (TIME) _____ TO (TIME) _____
ON (DATE) _____ FROM (TIME) _____ TO (TIME) _____

2. TO HAVE CARRIED OUT THE VENTILATION:

(TICK THERELEVANT BOX TO INDICATE WHICH VENTILATION METHOD BELOW WAS USED):

☐ IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS ISSUED BY THE FUMIGATOR IN CHARGE (APPOINTED TECHNICIAN WHO CARRIED OUT THE FUMIGATION TREATMENT) ON THE FUMIGATION CERTIFICATE FOR CONTINUOUS HOURS;

☐ AT LEAST 24 CONTINUOUS HOURS;

3. TO HAVE MEASURED THE CONCENTRATION OF THE RESIDUAL FUMIGANT AT THE END OF THE VENTILATION OPERATIONS, DETECTING IN ALL THE HOLDS A CONCENTRATION:

a. OF PHOSPHINE **PH₃ < 0.1 ppm**;

b. _____ < _____ ppm; (indicate any other fumigant product and residual concentration)

4. TO HAVE MEASURED THE RESIDUAL FUMIGANT CONCENTRATION IN ALL SPACES REFERRED TO IN POINT 3.3.2.5 (ACCOMMODATION, ENGINE-ROOMS, FORECASTLE HEAD SPACES, ...) OF *THE RECOMMENDATIONS ON THE SAFE USE OF PESTICIDES IN SHIPS APPLICABLE TO THE FUMIGATION OF CARGO HOLDS*, DETECTING A CONCENTRATION:

a. OF PHOSPHINE **PH₃ < 0.1 ppm**;

b. _____ < _____ ppm; (indicate any other fumigant product and residual concentration)

5. THAT ANY RESIDUAL FUMIGATING PRODUCT SHALL BE TREATED IN ACCORDANCE WITH MSC.1/Circ. 1264 OF 27 MAY 2008 "*Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo holds*", AS AMENDED.

DATE _____ TIME _____

THE SHIP'S MASTER